EROGAZIONI PUBBLICHE: INFORMATIVA ENTRO 30 GIUGNO 2025

L'articolo 1, commi da 125 a 129, della Legge 124/2017 ha introdotto un obbligo di pubblicità per le erogazioni pubbliche percepite da imprese ed enti da assolvere entro il 30 giugno di ogni anno. Per le imprese, le modalità di assolvimento variano in funzione del regime contabile adottato, della dimensione aziendale e della struttura del bilancio.

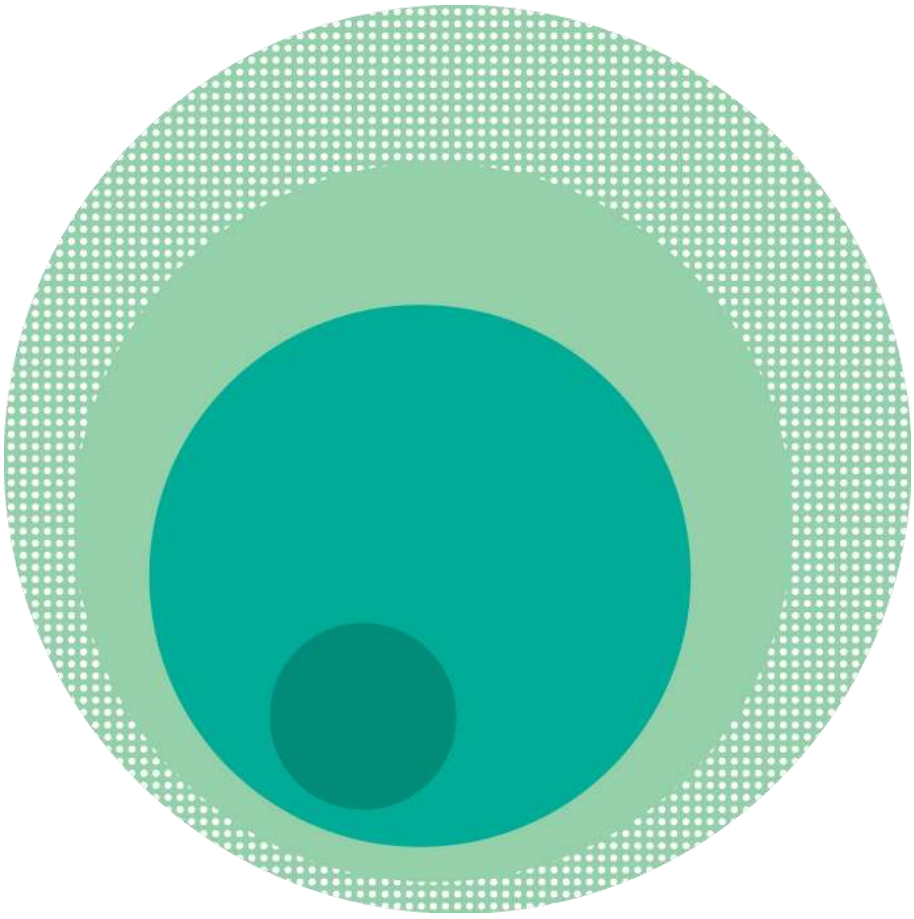

1. Ambito soggettivo

Sono soggetti all'obbligo informativo in esame:

- le **imprese iscritte al Registro delle imprese** (art. 2195 c.c.);
- le **società che redigono il bilancio d'esercizio** (in forma ordinaria o abbreviata);
- le **micro-imprese** ai sensi dell'art. 2435-ter c.c.;
- gli **imprenditori individuali**;
- le **società di persone** (anche se non obbligate alla redazione della nota integrativa).

In particolare i soggetti che esercitano le attività previste dall'art. 2195 c.c. (e che, quindi, sono **obbligati all'iscrizione nel Registro delle imprese**) devono pubblicare gli importi e le informazioni richieste nella **Nota integrativa** del bilancio d'esercizio e nell'eventuale **bilancio consolidato**. In questo caso, il termine per l'adempimento coincide con quello previsto per l'approvazione dei bilanci annuali (nel caso in cui il bilancio dovesse essere approvato nel termine luogo di **180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio sociale, anche la pubblicazione delle erogazioni pubbliche dovrà essere differita di conseguenza).

Viceversa, i **soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata** e quelli che non sono tenuti alla redazione della Nota integrativa **(imprenditori individuali, società di persone e micro imprese**) assolvono all'obbligo entro il **30 giugno** di ogni anno (in analogia a quanto previsto per gli enti non commerciali) mediante la pubblicazione delle relative informazioni ed importi richiesti sui propri **siti Internet**, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, ovvero, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, (pertanto, con riferimento agli importi percepiti nel **2024** il termine per il rendiconto è fissato alla data del prossimo **30 giugno 2025**). L'obbligo è previsto a prescindere dal regime contabile adottato e, quindi, dalle dimensioni dell'impresa.

2. Ambito oggettivo

Gli obblighi di informativa riguardano le "*sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria".*

Operativamente, il beneficio economico ricevuto è oggetto dell'obbligo di trasparenza a prescindere dalla **forma** (sovvenzioni o altro) e dalle relative modalità (in **denaro o in natura**). In particolare la disciplina riguarda i **rapporti bilaterali** in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio ad un particolare

soggetto del Terzo settore o a una specifica impresa.

A titolo esemplificativo sono soggetti all'obbligo di monitoraggio;

- i **contributi a fondo perduto**;
- **le Garanzie pubbliche** su finanziamenti (es. MCC, SACE);
- l'uso gratuito di beni pubblici (**comodati**);
- gli **Aiuti di Stato** e gli Aiuti "**de minimis**" (anche se pubblicati nel RNA);
- le agevolazioni per **formazione, internazionalizzazione, digitalizzazione**.

Viceversa, dall'obbligo comunicativo in esame sono **escluse**:

- le risorse riconducibili a soggetti pubblici di **altri Stati** (europei o extraeuropei) e alle istituzioni europee.
- i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un **regime generale** quali ad esempio:
- i vantaggi **di natura corrispettiva** (appalti, incarichi);
- gli aiuti **di carattere generale** (ACE, super-ACE, bonus investimenti, crediti d'imposta ordinari);
- **le misure fiscali non selettive** (esoneri IRAP, Patent Box, riduzioni ASOS);
- **i contributi percepiti tramite i Fondi interprofessionali** (Assonime 5/2019, par. 2.4);
- le attribuzioni che costituiscono un **corrispettivo** per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.

Operativamente, le informazioni richieste devono essere fornite preferibilmente in forma schematica o tabellare (con espresso riferimento alla norma di legge), con l'indicazione delle seguenti informazioni:

- dati identificativi del soggetto beneficiario (se l'informativa è fornita su portali digitali riconducibili a soggetti terzi);
- dati identificativi del soggetto erogante;
- importo dell'erogazione ricevuta;
- periodo amministrativo di incasso;
- breve descrizione della causale dell'attribuzione.

Nella seguente tabella riepiloghiamo le principali tipologie di contributi /indennità

soggetti o esclusi dall'obbligo in esame.

Tipologia	Obbligo comunicazione	Motivazione / Riferimento
Contributo MISE per digitalizzazione	Sì	Sovvenzione a fondo perduto – beneficio selettivo
Indennità Covid-19 (INPS, Agenzia Entrate)	Sì	Agevolazione specifica a favore di alcune categorie
Contributo regionale per formazione	Sì	Vantaggio economico su base non generale
Utilizzo gratuito di immobile comunale	Sì	Concessione in comodato – beneficio patrimoniale
Credito d'imposta R&S "generale"	No	Agevolazione generalizzata – esclusa dalla norma
ACE / Super ACE	No	Misura generale di sistema – esclusa (Assonime)
Esonero contributivo assunzione apprendisti	No	Agevolazione di sistema – escluse da obbligo (circ. 5/2019)
Fondo interprofessionale (Formazienda, Fondimpresa, ecc.)	No	Risorse non considerate "erogazioni pubbliche" (Assonime)
Corrispettivo per appalto o fornitura alla PA	No	Rapporto sinallagmatico – natura commerciale
Aiuto "de minimis" RNA con codice CAR	Sì	È possibile rinviare al codice nel Registro

3. Soglia di esonero

A livello quantitativo, ai sensi dell'art. 1, c. 127, della Legge 124/2017, **non sono soggette a pubblicazione** le erogazioni **di importo complessivo inferiore a 10.000 euro annui**.

Secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (circ. 11 gennaio 2019 n. 2), il limite di 10.000,00 euro dovrebbe essere riferito al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione.

Conseguentemente, l'obbligo informativo sussisterebbe laddove il totale dei vantaggi economici ricevuti dovesse essere pari o superiore a 10.000,00 euro, quantunque il valore della singola erogazione dovesse essere inferiore a 10.000,00 euro.

Ai fini della rendicontazione, assumono rilevanza le sole somme **effettivamente incassate** nell'esercizio, anche se riferite ad attività di anni precedenti.

4. Controlli e sanzioni

L'inosservanza degli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche comporta una sanzione di ammontare pari all'**1%** degli importi ricevuti con un importo minimo di **2.000,00 euro**, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Le sanzioni sono irrogate dalle Pubbliche Amministrazioni che hanno erogato il beneficio oppure dall'Amministrazione vigilante o competente per materia.

Il **revisore legale** è tenuto a verificare l'informativa quando questa è contenuta nel bilancio (CNDCEC 2019). Se invece l'informativa è pubblicata sul sito, la verifica compete all'**organo di controllo** (collegio sindacale o sindaco unico).

Lo studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza.

Marco Nessi
24 giugno 2025

LET US HELP YOU ACHIEVE
FURTHER BUSINESS SUCCESS

FIDERCONSULT SRL

ROMA
00144 - Via Birmania, 81
Tel. 06 591.74.69
Fax 06 591.35.82

FIRENZE
50132 – Viale Giuseppe Mazzini, 10
Tel. 055 234.79.02

FIDENZA
43036 – Via Monsignor Ottorino Davighi, 436
Tel. 02 93.21.87.03

MILANO
20121 – Via San Prospero, 4
Tel. 02 93.21.87.03

FiderConsult Srl (the "Firm") is a member of Urbach Hacker Young International Limited, a UK company, and forms part of the international UHY network of legally independent accounting and consulting firms. UHY is the brand name for the UHY international network. The services described herein are provided by the Firm and not by UHY or any other member firm of UHY. Neither UHY nor any member of UHY has any liability for services provided by other members."